



# TRIBUNALE DI SPOLETO

*Ufficio Fallimentare*

N. 8/2017 R.C.P.

Il Tribunale di Spoleto, riunito in Camera di Consiglio e composto da:

Dott. Roberto LAUDENZI *Presidente rel.*

Dott. Marta D'AURIA *Giudice*

Dott. Agata STANGA *Giudice*

letto ricorso letto ricorso depositato il 4 settembre 2017, nell'interesse della

*in liquidazione*, assegnataria del numero

con sede a Marsciano (PG), Zona Industriale Cerro, ricorso inteso a

conseguire ammissione della medesima

alla procedura di concordato preventivo;

letto Decreto dal Tribunale di Spoleto adottato il giorno 11 febbraio 2019,

depositato lo stesso 12 febbraio 2019 e mediante il quale la medesima

*in liquidazione* veniva ammessa alla procedura di

concordato preventivo;

letto processo verbale delle attività compiute, davanti al Giudice Delegato, in

corrispondenza vuoi del giorno 17 ottobre 2019, vuoi del giorno 7 maggio

2010, vuoi, infine, del giorno 1 ottobre 2020, giorni tutti di adunanza dei  
creditori ammessi al voto;

rilevato come i crediti ammessi al voto corrispondano a € 591.246,33, in  
totale;

rilevato, quindi, come la maggioranza di tali crediti sia raggiunta, allorché  
voto favorevole venga espresso da titolari di ragioni creditorie per un  
ammontare complessivo di € 295.624,17;

rilevato, poi, come, in corrispondenza del giorno 1 ottobre 2021, a  
conclusione delle precisate attività davanti al Giudice Delegato, avessero già  
comunicato voto favorevole all'approvazione della proposta di concordato  
all'inizio indicata, dalla società proponente sempre conservata identica,  
titolari di ragioni creditorie d'importo complessivamente pari a € 13.261,25;

rilevato, per altro, come alla data da ultimo indicata, nessun creditore abbia  
espresso parere sfavorevole alla proposta di concordato dalla stessa  
formulata;

rilevato, quindi, come, in tutto il periodo compreso fra il giorno 1 ottobre  
2020 e il giorno 21 ottobre 2020, nessuna comunicazione sia pervenuta in  
Cancelleria, ai fini dell'espressione di voto;

rilevato, quindi, come, nel periodo da ultimo indicato, siano al Commissario  
Giudiziale pervenute comunicazioni aggiuntive di voto favorevole per



complessiva la somma di € 309.295,47 e nessuna comunicazione di voto contrario;

rilevato, quindi, come la proposta di concordato dalla *in liquidazione* comunicata sia stata approvata dalla maggioranza dei creditori, con voto favorevole che, come sopra osservato, corrisponde alla somma di € 322.556,72, somma questa superiore a quella della maggioranza dei crediti ammessi al voto, pari, in totale, a € 295.624,17;

letto ulteriore Decreto adottato il 29 gennaio 2021 e depositato il 2 aprile 2021, col quale il Tribunale di Spoleto, all'esito delle operazioni di voto nel concordato, ha fissato, per la comparizione delle parti e del Commissario Giudiziale, davanti a sé, oltre che per la trattazione di eventuali opposizioni all'omologazione della proposta di concordato dalla *liquidazione*

avanzata, l'udienza collegiale, in camera di consiglio, del giorno 23 giugno 2021, comparizione che, con provvedimento dal Presidente del Tribunale assunto il 15 giugno 2021, depositato il 16 giugno 2021, è stata differita al 27 ottobre 2021;

letto parere corredato di ampia motivazione, favorevole all'omologazione del concordato, dal Commissario Giudiziale, esternato in nota datata 11 giugno 2021, telematicamente comunicata in data 16 giugno 2021; rilevato come, con istanza telematicamente comunicata il 21 aprile 2021,



datata il 16 aprile 2021, il debitore, autore della proposta di concordato preventivo dai creditori approvata, abbia, a mezzo procuratore legalmente esercente, domandato della proposta stessa l'omologazione;

rilevato come, nel termine dalla norma fissato ai fini della costituzione in giudizio destinata alla proposizione di opposizioni, nessun creditore dissenziente abbia provveduto ad assumere specifica iniziativa intesa a contrastare l'indicata domanda di omologazione;


rilevato come, all'indicata udienza del 27 ottobre 2021, la F  
in liquidazione, debitore proponente il concordato, personalmente comparso davanti a Collegio tramite il liquidatore abbia insistito affinché la proposta di concordato di sua formulazione fosse omologata e come richiesta di analogo contenuto sia stata avanzata dal Commissario Giudiziale,

visti gli artt.180 e 182 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

#### OMOLOGA

la proposta di concordato preventivo dalla F in  
liquidazione, assegnataria del numero con sede a  
, avanzata, con ricorso depositato in data 4  
settembre 2017;

#### NOMINA



perché assista alle operazioni di liquidazione, Comitato dei Creditori, a  
comporre il quale chiama:

- 1) I ..... (C .....), di codice fiscale/P.IVA:  
..... con sede a ..... , domiciliata presso  
..... pec: .....;
- 2) ..... di codice fiscale .....  
residente a ..... domiciliato presso Avv. ....  
..... pec.: .....;
- 3) ..... di codice fiscale/..... con sede a .....  
..... Vi: ..... domiciliato presso Avv. ....  
pec: .....

FISSA

in aliquota percentuale non superiore alle due unità del compenso  
complessivamente e conclusivamente definito a favore del liquidatore di  
seguito designato, il distinto compenso a ciascun membro del Comitato dei  
Creditori spettante, per l'opera svolta sino al momento di compiuta  
ripartizione integrale del ricavato dalla liquidazione, compenso suscettivo di



maggiorazione solo in ragione di rimborso delle spese borsuali da ciascun membro, per tale opera, anticipate, ove documentate;

#### NOMINA

poi, liquidatore, ai fini dell'esecuzione del concordato Giuliano CERVINI, dottore commercialista, con studio professionale a Perugia (PG), Via Campo di Marte n.9;

#### PRESCRIVE

a detto liquidatore, a disciplina dello svolgimento d'ogni attività a lui riservata dalla nomina che precede, le seguenti modalità:


- a. eseguire, nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione a lui del presente provvedimento, inventario dei beni mobili e ricognizione dei beni immobili alla *in liquidazione*, assegnataria del numero *in liquidazione* sede a *in liquidazione* appartenenti, assumendo progressivamente la custodia di tali beni, conferendo al Commissario Liquidatore in questa sede nominato mandato irrevocabile a vendere;



- b. eseguire la liquidazione di detti beni, nei modi e nelle forme previste dagli artt. 105, 106, 107 e 108 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e nei tempi considerati in programma di liquidazione dal liquidatore prontamente adottato e, una volta approvato dal Comitato dei Creditori, dal liquidatore medesimo, prima comunicato, mediante deposito in Cancelleria, al Giudice Delegato, quindi, al Commissario Giudiziale trasmesso;
- c. esigere il pagamento d'ogni credito della ' ' ; e assumere, previo parere favorevole vuoi del Comitato dei Creditori, vuoi del Commissario Giudiziale, ogni iniziativa, anche giudiziaria, a tal esazione intesa;
- d. accreditare le somme provenienti da detta esazione, anche relative a crediti sorti in conseguenza delle attività di liquidazione, su deposito bancario, regolato in conto corrente, la costituzione del quale, a nome della I deve rimaner condizionata da un'espressa considerazione, documentalmente esternata, delle ragioni procedurali del deposito medesimo;




- e. comunicare al Giudice Delegato, con cadenza trimestrale, ogni addebito di somme su tale deposito eseguita a pagamenti riconducibile, allo stesso Giudice Delegato, oltre che al Commissario Giudiziale rimettendo, in copia, l'estratto contabile del conto stesso a lui periodicamente trasmesso dall'Istituto di Credito depositario;
- f. predisporre elenco dei creditori alla soddisfazione dei quali rimangono finalizzate le attività di liquidazione e di esazione di crediti, munito di indicazione analitica del credito a ciascuno spettante, oltre che delle ragioni di prelazione che il credito stesso assistono, provvedendo a costante aggiornamento di tal elenco, a esso apportando ogni variazione imposta dagli eventi, questa comunicando, altresì, all'Ufficio del Commissario Giudiziale e al Giudice Delegato;
- g. predisporre piani di ripartizione, anche parziale, delle somme accreditate sull'indicato deposito bancario fra i creditori da detto elenco risultanti e nel rispetto delle cause legittime di prelazione in questo considerate, provvedendo al deposito in Cancelleria di tali piani;



- h. eseguire ogni pagamento, in attuazione dei citati piani di ripartizione, solo a seguito di apposita autorizzazione del Giudice Delegato utile ad addebitare sul citato deposito bancario la somma al pagamento stesso necessaria e mediante consegna di assegno circolare, emesso, per tale somma, dall'Istituto di Credito depositario, ovvero mediante corrispondente accredito su deposito bancario o postale, intestato al creditore beneficiario del pagamento stesso;
- i. rendere, prima dell'esecuzione del pagamento conclusivo a favore dei creditori, mediante deposito in Cancelleria, il conto della propria gestione liquidatoria, con modalità corrispondenti a quelle dall'art. 116 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 previste, previa comunicazione della documentazione estensiva del conto stesso all'Ufficio del Commissario Giudiziale;
- j. comunicare con tempestività e completezza al all'Ufficio del Commissario Giudiziale ogni informazione dalla quale possano desumersi ragioni utili alla risoluzione, ovvero all'annullamento del concordato omologato, in applicazione di quanto previsto dagli artt. 186, 137 e 138 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

MANDA

alla Cancelleria, per la comunicazione del presente provvedimento alla




assegnataria del numero /  
con sede a ..... ufficio del  
Commissario Giudiziale, ufficio a ..... affidato, anche per ulteriore  
notizia a tutti i creditori, e al liquidatore nominato;

DISPONE


quindi, pubblicazione del presente Decreto a norma dell'art. 17 R.D. 16  
marzo 1942 n. 267.

Spoletto, 14 ottobre 2021

Il Presidente est.

  
Roberto Laudenzi

Depositato in Cancelleria oggi, 11 2 NOV. 2021

IL CANCELLIERE  
  
Francesca Barmocchi